

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	171
Variatione nella composizione della Commissione	171
Su un lutto del deputato Migliore	172
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Sulla pubblicità dei lavori	176
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti e riformulazioni di emendamenti del relatore</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	186
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo degli emendamenti presentati in commissione</i>)	205
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO 5 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	207
ALLEGATO 6 (<i>Testo degli emendamenti presentati in commissione</i>)	217

Martedì 1° aprile 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del

Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data odierna il presidente del

Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Enrico Buemi, in sostituzione del senatore Vittorio Fravezzi, dimissionario. Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al senatore Fravezzi per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Buemi.

Su un lutto del deputato Migliore.

Roberto FICO, *presidente*, esprime, anche a nome della Commissione, il più profondo cordoglio al collega Migliore per il grave lutto che lo ha colpito.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso giovedì 27 marzo ha avuto inizio l'esame della delibera in titolo e che si è svolta la discussione generale. Nel segnalare ancora una volta l'urgenza di adottare la delibera, desidera ringraziare i colleghi per il contributo dato nella discussione generale al fine di migliorare il testo.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati (*si veda l'allegato al resoconto sommario del 27 marzo 2014*).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'articolo 1, invita il collega Peluffo a ritirare l'emendamento 1.1 di cui è firmatario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), accogliendo la richiesta del relatore, precisa che il proprio emendamento era volto a semplificare il contenuto dell'articolo 1, visto che l'inciso di cui si

richiede la soppressione riproduceva principi già contenuti nella legge sulla *par condicio*.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passando all'esame dell'articolo 2, illustra il proprio emendamento, che è volto ad escludere la presenza dalle trasmissioni della programmazione nazionale della RAI di tutti coloro che abbiano ricoperto in passato incarichi nelle istituzioni, senza limitarla temporalmente all'ultimo anno.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), nel condividere lo spirito della proposta del relatore, fa presente che esprimerà il proprio voto favorevole.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 2.1 di cui è firmatario e su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi all'emendamento Peluffo 2.2 su cui esprime parere contrario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) precisa che con il proprio emendamento intende sopprimere la lettera *d*) del comma 1, che contiene un riferimento all'applicabilità della *par condicio* nei programmi di satira e di varietà che è, a suo giudizio, un errore che la Commissione non dovrebbe ripetere.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento sopprimendo gli ultimi due periodi della lettera *d*) del comma 1.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ritiene che gli altri periodi della disposizione regolino fattispecie già disciplinate in altre norme della presente delibera.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) è del parere che sia opportuno assoggettare al regime della *par condicio* anche opinionisti e giornalisti, nella misura in cui siano direttamente riconducibili ad un partito politico. Una disposizione in tal senso sarebbe quindi a tutela di tutte le forze politiche, potendo accadere che in un programma sia lo stesso opinionista ad intervenire a sostegno di un gruppo politico.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), nel condividere i timori e le valutazioni del collega Airola, segnala la necessità che la Commissione adotti su questo punto una disciplina particolarmente rigorosa, al fine di evitare che i direttori di testata e di rete possano aggirare le norme sulla *par condicio*.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) propone di riformulare il proprio emendamento, ripristinando la lettera *d*) di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera del 2009.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole, pone in votazione l'emendamento Peluffo 2.2 così come riformulata.

La Commissione approva.

Roberto Fico, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento 2.3 De Micheli prevedendo, da un lato, che in periodo elettorale sia sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi nella programmazione RAI e, dall'altro, che la Commissione parla-

mentare vigili sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6.

La deputata Paola DE MICHELI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole, pone in votazione l'emendamento 2.3 De Micheli così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che devono quindi ritenersi superati gli emendamenti 5.4 Puppato, 5.7 Puppato e 6.3 Puppato.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 2.4 Scavone, fatto proprio dal collega Lainati, su cui esprime parere favorevole, e quindi l'articolo 2.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passando all'articolo 3, precisa che entrambi gli emendamenti 3.1 Peluffo e 3.2 Brunetta, Lainati propongono la soppressione dell'articolo 3, recante la disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politiche istituzionali, su cui esprime parere favorevole. Pone quindi in votazione l'emendamento 3.1 Peluffo.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che sono quindi superati gli emendamenti 3.3 Relatore, 3.4 Migliore e 3.5 Rossi.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.1 Peluffo che propone la sostituzione dell'articolo 4.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) fa presente che il nuovo testo dell'articolo 3, che sostituirebbe quello dell'articolo 4 della presente delibera, riproduce integralmente il testo dell'articolo 3 della delibera adottata da questa Commissione in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 2009.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 4.1 Peluffo e quindi l'articolo 4.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che sono quindi superati gli emendamenti 4.2 Puppato, 4.3 Brunetta, Lainati, 4.4 Fornaro, 4.5 Rossi, 4.6 Migliore, 4.7 Rossi, 4.8 Brunetta, Lainati.

Passando all'articolo 5, esprime il proprio parere contrario sull'emendamento 5.1 Peluffo, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritiene che, ai fini della *par condicio* nei programmi di informazione, sia preferibile tener conto del tempo di parola piuttosto che quello di notizia.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), nel condividere le valutazioni del relatore, osserva che l'emendamento del collega Peluffo è volto a far sì che si tenga comunque conto anche dei tempi di notizia. Non ritiene pertanto che i due criteri siano in conflitto tra loro.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, precisa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non equipara più ai fini della *par condicio* i tempi di parola a quelli di notizia.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur ritenendo corretto il riferimento del relatore al punto di vista dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, invita tutti i colleghi a tener

conto delle esperienze maturate in precedenti campagne elettorali con riferimento all'utilizzo dei tempi di notizia. Probabilmente se la Commissione adottasse l'emendamento da lui presentato, anche l'Autorità dovrebbe poi tenerne conto nell'adottare il proprio provvedimento indirizzato alle emittenti private e locali. È comunque dell'avviso che il punto sia di un particolare rilievo e chiede quindi che l'emendamento di cui è firmatario sia temporaneamente accantonato.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 5.1 Peluffo e passa all'esame dell'emendamento 5.2 Rossi su cui esprime parere contrario.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) illustra il proprio emendamento in relazione al quale non comprende le ragioni della contrarietà del relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta del collega Rossi va a disciplinare un profilo che è già regolato dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), pur condividendo le valutazioni e i timori del collega Rossi, conviene comunque sul fatto che si tratta di un profilo già regolato dalla legge n. 28 del 2000.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) ritira il proprio emendamento 5.2.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, ritira l'emendamento 5.3 di cui è firmatario e invita il senatore Fornaro a riformulare il suo emendamento che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 5, prevedendo che l'obbligo di pubblicazione dei dati del monitoraggio del pluralismo sia settimanale anziché quotidiano.

Il senatore Federico FORNARO (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 5.5 Fornaro così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 5.6 Migliore, su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'emendamento 5.8 Puppato fatto proprio dalla collega De Micheli e su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che, poiché la collega Puppato non è presente, si intendono decaduti gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11. Passando quindi all'articolo 6, pone in votazione l'emendamento 6.1 di cui è firmatario e sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 6.2 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento 6.4 Migliore, su cui esprime parere favorevole, deve intendersi accantonato. Ricorda che l'emendamento 6.5 Fornaro è stato ritirato.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), con riferimento all'emendamento 6.6 di cui è firmatario, chiede al relatore di poterlo riformulare, prevedendo che la pubblicazione delle schede informative avvenga anche sui principali siti di *videosharing* gratuiti e non già sui primi dieci siti.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, accogliendo la riformulazione, pone in votazione l'emendamento 6.6 Peluffo così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.1 Airola su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.2 Migliore, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti 7.3 e 7.4 Puppato, fatti propri dalla collega De Micheli, ne propone la riformulazione nel senso di prevedere che all'articolo 3, comma 6, dopo le parole « tra gli aventi diritto » sia aggiunto « anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ».

La deputata Paola DE MICHELI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.3 così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che deve ritenersi superato l'emendamento 7.4 Puppato. Pone quindi in votazione l'emendamento 7.5 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) fa propria l'emendamento 7.6 Liuzzi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.6 Liuzzi, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.7 Peluffo su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver fatto presente che l'emendamento 7.8 Puppato è assorbito dall'emendamento 2.3 De Micheli così come riformulato, pone in votazione l'articolo 7.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.55.

Martedì 1° aprile 2014 – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento allo schema di delibera in

esame, ricorda che nel corso della riunione tenutasi oggi, alle ore 14, sono stati esaminati gli articoli da 1 a 7 e gli emendamenti ad essi riferiti e che sono stati accantonati gli emendamenti 3.1 del relatore, 5.1 Peluffo e 6.4 Migliore. Passa quindi all'esame dell'articolo 8, esprimendo parere contrario sull'emendamento 8.1 Peluffo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) invita il relatore a valutare favorevolmente l'emendamento di cui è firmatario che deve essere considerato congiuntamente a quello 8.2. Il primo è infatti volto a eliminare una rigidità eccessiva nella programmazione a carico della Rai, mentre l'emendamento 8.2, che pure inserisce una maggiore flessibilità per l'azienda, dà tuttavia maggiori garanzie per le forze politiche, visto che fa riferimento agli orari di buon ascolto.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL), con riferimento alla collocazione sui palinsesti dei messaggi autogestiti, fa presente come in passato siano state ipotizzate le soluzioni più diverse, come ad esempio quella di trasmetterli subito dopo i telegiornali ovvero in fasce particolari come quelle della prima mattina. È quindi dell'avviso che le proposte del collega Peluffo siano ragionevoli e pertanto il proprio gruppo si esprimerà favorevolmente su di esse.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), nel condividere le valutazioni dei colleghi, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, modificando il parere originariamente espresso, pone in votazione prima l'emendamento 8.1 Peluffo e poi l'emendamento 8.2 Peluffo sui quali esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi all'emendamento 8.3 Minzolini, su cui esprime parere contrario.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL), dopo aver fatto proprio l'emendamento 8.3 Minzolini, precisa che esso è volto a consentire, in caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, la presenza di esponenti del Governo indipendentemente dalla maggioranza che li sostiene.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) chiede se ciò non sia già attualmente possibile sulla base del vigente quadro normativo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, è del parere che già ora sia possibile per i direttori delle testate decidere di mandare in onda, in casi di eventi eccezionali di importanza mondiale, edizioni straordinarie dei telegiornali.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), pur comprendendo la *ratio* dell'emendamento del collega Minzolini, è del parere che all'atto pratico sia difficile distinguere le situazioni, con il rischio che questo tipo di programmazione possa diventare anch'essa parte del dibattito politico.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), ancorché non abbia nulla in contrario sull'emendamento, chiede al collega Lainati di valutare la possibilità di accantonarlo.

Il deputato Francesco Saverio GAROFANI (PD) è dell'avviso che con questo emendamento si miri a difendere l'autonomia dei giornalisti. In astratto la previsione potrebbe forse anche essere superflua, ma considerata la rilevanza della questione si dovrebbe valutare la possibilità di accoglierla.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pur condividendo le valutazioni dei colleghi, ritiene che l'autonomia dei direttori delle testate sia già garantita e che in caso di eventi eccezionali possano co-

munque mandare in onda edizioni straordinarie.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) teme che la valutazione della straordinarietà a livello mondiale dell'evento possa diventare molto soggettiva, così da lasciare un ampio margine di discrezionalità ai direttori delle testate giornalistiche. Esprime quindi le proprie riserve sul testo proposto.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) invita i colleghi ad una più approfondita riflessione, visto che la norma andrebbe forse riscritta in modo più chiaro.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL) fa presente, a mero titolo esemplificativo, che la disposizione proposta dal collega Minzolini potrebbe, ad esempio, trovare applicazione ad eventi come quello che si verificherà a Roma il prossimo 27 aprile in occasione della canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e alla quale parteciperanno numerosi Capi di Stato e di Governo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 8.3 Minzolini e passa all'emendamento 9.1 Fornaro su cui esprime parere contrario, ritenendo preferibile il termine di dieci minuti previsto nella norma.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), dopo aver fatto proprio l'emendamento del collega Fornaro, sottolinea come esso tenga conto del poco tempo che la Rai avrà a disposizione per le trasmissioni di comunicazione politica riferite alla fase antecedente alla presentazione delle candidature, visto che questa terminerà il prossimo 16 aprile.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che se non vi sono obiezioni l'emendamento del collega Fornaro deve intendersi accantonato. Pone quindi in votazione gli emendamenti 9.2 Migliore e

9.3 Migliore su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 9.4 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 10.1 Migliore su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 10.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 11.1 Scavone, fatto proprio dal collega Lainati, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato eliminando l'ultimo periodo.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL) concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'emendamento 11.1 Scavone, così come riformulato, e quindi l'articolo 11.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'articolo 12.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, poiché il senatore Minzolini ha ritirato l'emendamento 13.1 di cui è firmatario, pone in votazione l'articolo 13 e successivamente l'articolo 14.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 Migliore che propone di riformulare, prevedendo che la Rai fornisca settimanalmente alla Commissione i dati del monitoraggio suddivisi per fasce orarie. Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, le parole « qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi » dovrebbero essere sostituite dalle parole « qualora dai dati del monitoraggio ».

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) dichiara di condividere l'emendamento del collega Migliore così come riformulata dal relatore.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) è dell'avviso che questo emendamento non migliori il testo in esame, visto che i programmi di comunicazione politica cui possono partecipare i rappresentanti politici sono definiti e quindi il monitoraggio per fasce appare superfluo.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) dichiara di condividere le valutazioni del collega Peluffo.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PDL) ritiene che debba essere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a fornire i dati alla Commissione, perché altrimenti vi sarebbe il rischio che i dati forniti dalla Rai evidenzino un rispetto della *par condicio*, che invece, secondo i dati dell'Autorità non vi sarebbe.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) concorda con la proposta del collega Minzolini sulla necessità che i dati debbano essere trasmessi alla Commissione dall'Autorità. Quanto alla questione posta dal collega Migliore sulla necessità che il monitoraggio sia effettuato per fasce orarie, ritiene che si tratti di un dato importante ai fini della democrazia.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) si dichiara d'accordo sul fatto che i dati debbano essere forniti alla Commissione

dall'Autorità. Quanto alle altre previsioni contenute nell'emendamento, teme che possano rendere il sistema eccessivamente complesso.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) è del parere che questo emendamento nulla aggiunga rispetto a quanto già previsto dall'articolo 15 sulla responsabilità del presidente e del direttore generale della Rai. Concorda invece su quanto proposto nel successivo emendamento 15.2 Migliore volto ad espungere dal comma 2 il riferimento alle coalizioni.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), premesso che le fasce d'ascolto non sono indice dell'attenzione del pubblico, sottolinea come l'accoglimento di questo emendamento possa forse rendere troppo complesso il quadro normativo.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) conferma come, guardando da un punto di vista oggettivo la questione, sia chiaro che nella giornata vi siano diverse fasce orarie con pubblico e *share* differenti. Sottolinea anche come in passato i tempi di reazione della Autorità rispetto a violazioni delle norme della *par condicio* fossero assolutamente inadeguati, dal momento che le correzioni spesso arrivavano dopo lo svolgimento della consultazione elettorale.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PDL) evidenzia come l'Autorità nei fatti intervenga ogni settimana e che quindi la cosa più semplice sia avere i dati del monitoraggio su base settimanale.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) fa presente che se i dati trasmessi alla Commissione sono quelli provenienti dall'Autorità, allora l'emendamento diviene superfluo non aggiungendo nulla in più di quanto sia già previsto.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 15.1 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 15.2 Migliore su cui esprime parere favorevole e quindi l'articolo 15.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 16.1 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 16.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi ad illustrare l'emendamento 3.1 di cui è firmatario e con cui si propone di ridurre da cinque a due i giorni entro cui, con decorrenza dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, deve essere trasmessa alla Commissione la dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La proposta ha il fine di facilitare l'organizzazione delle trasmissioni di comunicazione politica previste dalla legge entro il termine di presentazione delle candidature che, con riferimento alle elezioni europee, scade il prossimo 16 aprile.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) esprime il proprio parere favorevole su questo emendamento.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 3.1 Relatore e quindi l'articolo 3 nel testo modificato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento 5.1 Peluffo, conferma il proprio parere negativo, dal momento che negli orientamenti più re-

centi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il tempo di parola è il criterio prevalente di valutazione, in quanto quello più favorevole alle forze politiche, visto che il tempo di notizia, essendo un tempo dedicato dal giornalista al soggetto politico, può non essere così favorevole. Si tratta quindi di tempi che non possono essere equiparati, tant’è che l’Autorità considera il secondo come un criterio sussidiario che serve sia per i piccoli partiti sia per fare delle valutazioni complessive sulla testata. Quanto poi al riferimento alle fasce orarie di maggior ascolto, fa presente che questi dati cambiano in modo significativo da testata a testata e nelle diverse fasce in cui sono articolati i palinsesti e crea inoltre una grossa disparità di trattamento con i canali *all news* nei quali non è possibile distinguere edizioni principali.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur non riproponendo le argomentazioni cui ha già fatto cenno nel proprio precedente intervento su tale emendamento, sottolinea come su questo punto esista chiaramente un diverso punto di vista dell’Autorità su cui, a suo giudizio, si può dissentire. Accoglie comunque l’invito del Presidente a ritirare l’emendamento di cui è firmatario con l’impegno a riproporre il tema, affinché sia ulteriormente approfondito, allorché la Commissione esaminerà una propria delibera sul pluralismo nell’informazione.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l’articolo 5.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa all’esame dell’emendamento 6.4 Migliore, precedentemente accantonata e fatta propria dal senatore Buemi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) osserva come con tale emendamento si introducano elementi di rigidità rispetto a quanto stabilito dal testo del relatore che consente invece una certa

flessibilità alla Rai nella trasmissione delle schede informative. Per questa ragione ritiene che l’emendamento non possa essere accolto.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) è del parere che sia opportuno mantenere il testo presentato dal relatore, che già contiene una forte indicazione all’Azienda.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) teme che la formulazione proposta dal relatore possa però consentire alla Rai di non rispettare quanto stabilito in tale disposizione. Data la rilevanza del tema è dell’avviso che la disposizione debba essere quanto più rigorosa possibile.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL), escludendo che sia possibile indicare in modo schematico un determinato orario, sottolinea come questo tipo di comunicazioni siano sempre avvenute e siano sempre state trasmesse in tutte le fasce orarie, dal momento che l’obiettivo di queste informazioni è quello di raggiungere tutte le fasce di pubblico.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l’emendamento 6.4 su cui ha espresso parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l’articolo 6.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all’emendamento 8.3 Minzolini, propone una propria riformulazione che, a suo giudizio, va incontro a quelle che erano le finalità che intendeva perseguire il firmatario.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PDL) dichiara di condividere la riformulazione proposta dal relatore.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) fa presente che, qualora non sia già garantita

dalle vigenti disposizioni normative la possibilità di trasmettere edizioni straordinarie dei telegiornali in caso di eventi eccezionali, allora la prima parte dell'emendamento del collega Minzolini sarebbe condivisibile. Più complesso appare invece il computo dei tempi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) si dichiara favorevole sull'emendamento così come riformulato dal relatore.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) è del parere che l'informazione in caso di eventi eccezionali sia già garantita e che la disposizione proposta dal collega Minzolini sia del tutto superflua.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), pur essendo d'accordo sull'impianto complessivo della disposizione, esprime tuttavia delle perplessità sul testo presentato, essendovi a suo giudizio la necessità, se viene concesso del tempo al Governo, di equilibrare anche le altre posizioni.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) teme che attraverso questo emendamento si possa consentire ai direttori di testata di dare visibilità a politici o membri del Governo, quando il giornalista potrebbe dare la notizia fin dall'inizio senza che vi sia un loro coinvolgimento.

La senatrice Laura PUPPATO (PD), sentite anche le valutazioni dei colleghi, è dell'avviso che la disposizione in esame possa essere ridondante.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) precisa che il proprio emendamento fa riferimento a edizioni straordinarie dei telegiornali in caso di eventi eccezionali di rilevanza mondiale.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver sentito le valutazioni espresse dai colleghi, ritira la propria riformulazione ed esprime parere contrario sull'emendamento 8.3 Minzolini. Pone quindi

in votazione l'emendamento 8.3 Minzolini su cui ha espresso parere contrario e poi l'articolo 8.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa all'esame dell'emendamento 9.1 Fornero.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), con riferimento all'emendamento 9.1 Fornero, evidenzia come cinque minuti siano a suo giudizio un tempo più che sufficiente per le interviste di ciascun rappresentante politico.

Il deputato Mario MARAZZITI (SCpI) condivide le valutazioni del collega.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 9.1 e quindi l'articolo 9.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, prima di passare alla votazione finale sulla delibera nel suo complesso, chiede chi intenda intervenire per dichiarazioni di voto.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), nell'esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro approfondito e serio svolto dalla Commissione e dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla delibera, anche alla luce degli argomenti adottati dai componenti del proprio gruppo che sono intervenuti nel corso dell'esame.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), dopo aver evidenziato come sia alla fine emersa la volontà comune della Commissione, ancorché si sia partiti da testi diversi e siano stati presentati molti emen-

damenti, esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso nel testo emendato.

La Commissione approva.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

(Esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, con riferimento allo schema di delibera all'ordine del giorno, dà la parola al relatore affinché riferisca su di essa.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, nell'illustrare lo schema di provvedimento, fa presente che nel testo sottoposto alla Commissione tiene conto dei contributi pervenuti da diversi colleghi che per questo ringrazia.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia, con riferimento alle prossime elezioni regionali in Piemonte, una criticità dovuta alla mancanza del segnale regionale in alcune aree della regione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, sottolinea come su questo punto il senatore Fornaro, abbia presentato, nel corso dell'esame del nuovo Contratto di servizio, puntuali emendamenti al parere del relatore proprio al fine di risolvere questo problema presente anche in altre aree del Paese.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014.

(Esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, con riferimento allo schema di delibera all'ordine del giorno, dà quindi la parola al relatore affinché proceda alla sua illustrazione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, riferisce sullo schema di delibera, evidenziando come essa riproduca sostanzialmente il contenuto delle analoghe delibere adottate dalla Commissione in questa legislatura per le altre elezioni regionali tenutesi in Basilicata, Trentino-Alto Adige e Sardegna. Solo per quanto concerne l'articolo 3 occorre a suo giudizio, stabilire se adottare la dizione più articolata contenuta nel corrispondente schema di delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), con riferimento ad entrambe le delibere ancora da esaminare, fa presente come sia opportuno che il relatore provveda al loro coordinamento, ove possibile, con le identiche disposizioni contenute nella delibera sulle elezioni per il Parlamento europeo approvata questa sera dalla Commissione. Domanda quindi se il relatore intenda addivenire ad una omogeneizzazione dei testi.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, nel condividere le valutazioni del collega, precisa che è sua intenzione provvedere alla omogeneizzazione dei testi delle delibere nelle parti comuni così da tenere conto delle modifiche introdotte nel

corso dell'esame alla delibera sulle elezioni per il Parlamento europeo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame delle delibere prosegua in una seduta da tenersi possibilmente domani, così da consentire al relatore di presentare alla Commissione dei testi coordinati.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) concorda con la proposta del collega Peluffo.

Roberto FICO, *presidente*, accogliendo le richieste dei colleghi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.20.

ALLEGATO 1

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

**ULTERIORI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI
DI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente lettera:

« d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici ».

2. 2. rif. Peluffo.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

« d-bis) al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6 ».

2. 3. rif. De Micheli.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: « entro il quinto giorno » con le seguenti: « entro il secondo giorno ».

3. 1. Relatore.

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: « tra gli aventi diritto », aggiungere le seguenti: « , anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ».

7. 3. rif. De Micheli, Puppato.

ART. 4.

All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente comma:

« 5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto ».

5. 5. rif. Fornaro.

ART. 5.

All'articolo 5, dopo le parole: « sulle reti nazionali, in orari di » aggiungere le seguenti: « oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti ».

6. 6. rif. Peluffo.

ART. 8.

All'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che rendano indispensabile la messa in onda di edizioni straordinarie dei telegiornali, i direttori delle testate possono in via eccezionale chiamare esponenti di governo a riferire su tali eventi al fine di garantire la massima informazione possibile. In tali casi gli interventi degli esponenti di governo non possono in alcun modo trattare argomenti che possano interferire con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'AGCOM adotta le necessarie sanzioni nei

confronti della testata giornalistica responsabile ».

8. 3. rif. Minzolini.

ART. 15.

All'articolo 5, comma 6, prima delle parole « Qualora dal monitoraggio » inserire il seguente periodo: « La RAI è tenuta a fornire settimanalmente alla Commissione i dati del monitoraggio suddivisi per fasce orarie ».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 2, le parole: « Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora dai dati del monitoraggio, ».

15. 1. Relatore.

ALLEGATO 2

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 1° APRILE 2014)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessò:

che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indi-

rizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti

all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui all'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 6, 7 e 3 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, cor-

relati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei e con la partecipazione di capolista europei;

e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmis-

sioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le tra-

smissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al com-

portamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste).

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, in particolare attraverso le sedi

regionali, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

ART. 6.

(Tribune elettorali).

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, nelle

fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori desti-

nati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'at-

tenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

ART. 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla

trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e quelle di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

ART. 9.

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione

delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

ART. 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il 25 maggio.

2. La Rai parteciperà alle iniziative europee, promosse appositamente per le elezioni europee 2014, dall'EBU, dal Parlamento europeo o da altri servizi pubblici, per la realizzazione e trasmissione di dibattiti europei in varie lingue e con i

capolista europei, svolte secondo le regole deontologiche europee che verranno stabilite dai servizi pubblici partecipanti di comune intesa e d'intesa col Parlamento europeo.

ART. 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 12.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi

della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Documento n. 4 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo,

nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* », nel suo complesso;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « *Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni* »;

e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « *Disposizioni con-*

cernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni »;

g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « *Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione* »;

h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « *Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale* »;

i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « *Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario* »;

l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante « *Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale* »;

n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante « *Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1* »;

p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante « *Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali* »;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-

naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni

possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni interessate dalla presente delibera trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge n. 28 del 2000.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle

elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione nei consigli regionali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di: tre, per le liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza; uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).

7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito internet della RAI.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito internet della RAI.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di con-

tenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Inoltre, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni Abruzzo e Piemonte. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

ART. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle Regioni Abruzzo e Piemonte, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispose e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per

la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

ART. 6.

(Tribune elettorali regionali).

1. La RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo, Tribune elettorali regionali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della regione, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politi-

che, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della RAI.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Nelle regioni di cui al comma 1, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ri-

corso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 8.

(Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto

specificamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

ART. 9.

(Confronti tra candidati Presidente della Regione).

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

ART. 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso nelle regioni interessate dalla presente delibera è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

ART. 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 12.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

ART. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Auto-

rità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite posta elettronica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE

ART. 2.

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: « 2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 7. ».

2. 1. Relatore.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole: « garantendo la parità di trattamento », aggiungere le seguenti: « nel rispetto dell'equilibrio di genere ».

3. 1. Puppato.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « svantaggio per determinate forze politiche », aggiungere le seguenti: « anche per l'equilibrata rappresentanza di genere ».

4. 1. Puppato.

All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « monitoraggio del pluralismo », aggiungere le seguenti: « anche per quanto riguarda il genere ».

4. 2. Puppato.

All'articolo 4, comma 6, dopo le parole: « ai diversi soggetti politici », aggiungere le seguenti: « anche per quanto riguarda il genere ».

4. 3. Puppato.

All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: « dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », aggiungere le seguenti: « anche

su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare ».

4. 4. Puppato.

All'articolo 4, comma 9, dopo le parole: « monitoraggio del pluralismo », aggiungere le seguenti: « anche relativi al genere ».

4. 5. Puppato.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « modalità di espressione del voto », aggiungere le seguenti: « , ivi inclusa la preferenza di genere ».

5. 1. Puppato.

ALLEGATO 5

Documento n. 5 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 28 febbraio 2014, sono state fissate per il giorno 4 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in sei comuni della provincia di Trento e in cinque comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 18 maggio 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto n. 5/G del 26 marzo 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli Venezia Giulia, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in 131 comuni e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 41 del 28 marzo del 2014, si è provveduto a

fissare per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 8 giugno 2014, le date delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana n. 74 del 31 marzo 2014, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2014, le date delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali della Regione siciliana;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

g) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

h) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

i) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

j) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013* »;

k) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

l) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

m) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale* »;

n) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

o) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

p) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

q) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

r) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

s) lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

t) la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

u) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

v) il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana* »;

w) la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

x) la legge regionale della regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

y) la legge regionale della regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 7 della presente delibera, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 4;

c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio ai principi del pluralismo, del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candi-

dature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti.

9. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito internet della RAI.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali e provinciali.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale e provinciale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della RAI delle regioni e delle province autonome interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali o provinciali per i messaggi a diffusione regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui

possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la parità di trattamento, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela

volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli

esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

9. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 6.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la RAI organizza e trasmette in orari di massimo ascolto sulle reti regionali e provinciali nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 28 del 2000.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9, 10 e 11.

7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattro ore precedenti

la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale e provinciale, alla Direzione del telegiornale regionale o provinciale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

ART. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

ART. 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provin-

cia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

ART. 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e

alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 6

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE**

ART. 2.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente comma: 1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito.

2. 1. Rossi.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 7.

2. 2. Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma precedente si applli-

cano altresì alla programmazione regionale della RAI per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

2. 3. Rossi.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Nei programmi di cui al presente articolo la RAI è tenuta, per i propri ambiti di attività, ad adottare gli interventi necessari a favorire un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. La RAI è tenuta a fornire alla Commissione una dettagliata relazione sui risultati delle iniziative realizzate.

2. 4. Marazziti.

ART. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 8, con il seguente comma:

8. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. 1. Rossi.

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: tra gli aventi diritto aggiungere le seguenti: , anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,.

3. 2. Relatore.

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: e procedendo», aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. 3. De Micheli.

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: e procedendo, aggiungere le seguenti: anche nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. 4. Puppato.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: della obiettività, sopprimere le parole: dell'equilibrata rappresentanza di genere.

5. 1. Marazziti.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: nelle istituzioni, eliminare le parole: nell'ultimo anno.

5. 2. Rossi.

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare espo-

nenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'AGCOM adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

5. 3. Minzolini.

All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: la più ampia ed equilibrata presenza, aggiungere le seguenti: anche di genere.

5. 4. Puppato.

All'articolo 5, sostituire il comma 8, con il seguente comma:

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare, secondo quanto previsto dalle norme vigenti anche per quanto riguarda l'equilibrata presenza di genere.

5. 5. Puppato.

All'articolo 5, comma 9, dopo le parole: i soggetti politici invitati, aggiungere le seguenti: specificando la suddivisione per genere delle presenze,.

5. 6. Puppato.

All'articolo 5, comma 10, dopo le parole: ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, aggiungere le seguenti: La Commissione parlamentare garantisce la corretta applicazione di tali adempimenti.

5. 7. De Micheli.

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: e le forze politiche, sopprimere le seguenti: e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

6. 1. Marazziti.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, con le seguenti: garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti aventi diritto.

6. 2. Puppato.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: prende parte un rappresentante, aggiungere le seguenti: di ciascun genere.

6. 3. De Micheli.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: all'articolo 4, comma 2, aggiungere le seguenti: , garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

6. 4. De Micheli.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: prende parte un rappresentante, aggiungere le seguenti: di ciascun genere.

6. 5. De Micheli.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: all'articolo 4, comma 4, aggiungere le seguenti: , garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

6. 6. De Micheli.

All'articolo 6, comma 12, dopo le parole: che ne viene fatta richiesta, aggiungere le seguenti: A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità anche ai fini dell'equilibrata presenza di genere.

6. 7. De Micheli.

All'articolo 6, comma 12, dopo le parole: che ne viene fatta richiesta, aggiungere le seguenti: A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità anche ai fini dell'equilibrata presenza di genere.

6. 8. Puppato.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: e alle modalità di espressione del voto, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la doppia preferenza di genere.

7. 1. Puppato.